



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO  
PROV. DI L'AQUILA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 14 Del 25-07-2014

**Oggetto: IUC - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>BERARDUCCI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>ORSINI PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>MARZUOLO FELICIANO</b>	<b>P</b>	<b>D'AMATO JOANNE</b>	<b>A</b>
<b>D'AMICO STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>PANTE' CARMELO</b>	<b>P</b>
<b>FRANCIOSA PASQUALE</b>	<b>P</b>	<b>SCHIAPPA ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>CRUGNALE ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>ODDI FRANCO</b>	<b>P</b>
<b>CARRARA ANTONIO</b>	<b>A</b>	<b>AMATANGELO ANNA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>FILIPPI ANTONIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. BERARDUCCI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUCULO MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

### **Sul punto all'O.d.G.:**

Il Sindaco relaziona sul punto;

Il Consigliere Pantè chiede se vi siano state modifiche tra la prima bozza di regolamento e quella presentata successivamente al Consiglio per l'approvazione;

Il Sindaco precisa come non siano state apportate modifiche;

Il Consigliere Oddi precisa l'opportunità che la minoranza venga coinvolta nelle scelte e pertanto esprime l'impossibilità di votare a favore.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 25-07-2014

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì:

a) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: modalità di pagamento della TASI;

b) articolo 3 della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali, per i rifugi alpini non custoditi, per i punti d'appoggio e i bivacchi nonché per gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: Scadenze pagamento TASI: Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) le modalità di versamento della TASI;

- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili: illuminazione pubblica; sicurezza; manutenzione strade; protezione civile e servizio randagismo;

Visto lo schema di regolamento appositamente predisposto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- l'articolo 2 bis della legge n. 68 del 02/05/2014 con la quale è stato convertito in legge il D.L. 06/03/2014, n. 16 il quale ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 25-07-2014

*periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7 contrari 3 (Amatangelo, Pantè e Oddi)

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune;
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 25-07-2014

- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Dott.BERARDUCCI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

#### UFFICIO CONTABILE

Il sottoscritto Resp. Ufficio Contabile, come già dimostrato con l'attestazione sulla proposta di deliberazione, conferma la regolarità tecnica della su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. LGS. n. 267/2000.

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno 30-07-2014 al giorno 14-08-2014, prot. n. 278

Pettorano sul Gizio, li 30-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000..

Pettorano sul Gizio, li 25-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

Per copia conforme all'originale.

Pettorano sul Gizio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.CUCULO MARIO